



PARERE MOTIVATO
n. 30 in data 01 Febbraio 2016

Oggetto: Comune di Chioggia (VE). Piano Particolareggiato dei Centri Storici. Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 01 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 29 gennaio 2016 ns. prot. reg. 35509;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Chioggia con nota prot. n. 48666 del 05/11/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 461404 del 12/11/2015 relativa alla Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato dei Centri Storici;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Soprintendenza Archeologica del Veneto pec prot.n. 343 del 14/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 14482 del 15/01/2016:

Si precisa, infatti, che la zona in oggetto ricade in un areale interessato da testimonianze archeologiche di epoche diverse; inoltre, le complesse dinamiche paleo-ambientali legate all'evoluzione morfologica della Laguna di Venezia e dei corsi fluviali, che insistevano in essa, potrebbero avere sigillato sequenze antropiche antiche. Ciò considerato, non solo il centro storico di Chioggia e Pellestrina, bensì quelli esaminati nell'entroterra presentano un rischio archeologico alto, come documentato ampiamente dalle indagini archeologiche condotte da questa Soprintendenza.

Tali considerazioni dovrebbero essere tenute in conto nel corso dell'analisi e stesura di nuove discipline urbanistiche per le aree in oggetto, specialmente avvalendosi di studi di approfondimento archeologico già esistenti (sia editi che inediti).

Considerata dunque la necessità di garantire l'efficacia delle azioni di tutela intraprese, anche alla luce del lavoro condotto nell'ambito della redazione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (ed in particolare il lavoro condotto sull'ambito 14 – PALAV), tenuto in conto l'indirizzo generale di tutela archeologica in essere nell'ambito dei lavori del Comitato di Pilotaggio del Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna",

questo Ufficio ravvisa la necessità che il Piano in oggetto sia sottoposto a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006.

Resta salva la necessità che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente proceduti dalla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare*, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 163/2006.

- Arpav Dipartimento di Venezia pec prot. n. 3552 del 14/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 14165 del 15/01/2016:

"Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.



In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, a pagina 9 si cita l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera del Veneto, prodotto dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV, che raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali e antropiche; a questo proposito si segnala che è attualmente disponibile una nuova versione dell'inventario, con le stime riferite al 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Si ritiene inoltre opportuno, in caso il Piano preveda modifiche alla viabilità esistente, approfondire l'aspetto relativo all'eventuale aumento del traffico veicolare; l'impatto di questo aumento meriterebbe una stima quantitativa, che tenga conto anche della fase di cantiere.

Si considera infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle eventuali nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Inquinamento acustico

L'intervento riorganizzativo del territorio del comune di Chioggia prevede interventi sulla viabilità, sulla ridefinizione della rete commerciale e si prefigge di individuare nuove modalità di sviluppo delle attrezzature e delle attività connesse al turismo. Fra gli interventi prospettati nel Piano sono compresi sia la ridefinizione delle zone a traffico limitato con estensione ai nuclei di Chioggia, Sottomarina e i quartieri di Tombola e San Francesco (e realizzazione di un sistema di parcheggi esterni) che la riorganizzazione della viabilità di accesso a Sottomarina. Tale tipologia di interventi avrà ricadute in termini di impatto acustico che devono essere valutate in relazione a quanto la normativa prevede ai fini della tutela dei cittadini dall'esposizione al rumore. Si può infatti immaginare che un beneficio da questo punto di vista ricada sulle aree strettamente oggetto di limitazione del traffico, tuttavia, in assenza di un'adeguata analisi preceduta da una valutazione oggettiva della situazione attuale, non si hanno informazioni sulle ricadute nelle zone non soggette a limitazione nelle quali si riverseranno i flussi veicolari. Si richiama pertanto la necessità di coordinare qualsiasi intervento sull'assetto del territorio con il Piano di classificazione acustica comunale e con il Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose. È opportuno a tal fine disporre di una valutazione quantitativa della situazione acustica (sia attuale che ad esito delle previsioni del Piano), dalla quale desumere che i limiti stabiliti per le classi di destinazione d'uso del territorio di cui al DPCM 14/11/97, nonché i limiti previsti per le infrastrutture stradali, definiti nel DPR 142/04 saranno rispettati. Informazioni utili per queste stime, per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto (autostrade, ferrovia, strade), possono essere reperite all'interno dei documenti che i soggetti gestori sono tenuti a redigere in base alla normativa vigente (Piano di contenimento e abbattimento del rumore per autostrade, ferrovia, infrastrutture stradali di ogni categoria, previsto obbligatoriamente dal DM 29/11/2000; mappatura acustica e piani di azione per le infrastrutture principali previsti dal D.L. 194/2005). È opportuno inoltre valutare e quantificare con riferimento sia alla situazione attuale che alle previsioni del Piano, la presenza di sorgenti puntuali quali le attività produttive e commerciali nonché di tipo ricreativo, con particolare riguardo per quelle che si protraggono anche in periodo notturno.

Si deve altresì tenere conto degli strumenti di pianificazione acustica che il Comune deve attuare direttamente o sui quali deve esercitare le proprie funzioni di controllo, e che incidono sull'assetto del territorio e specificamente:

- il Piano di Risanamento Acustico Comunale (a seguito dell'approvazione della classificazione acustica deve essere effettuata una ricognizione della situazione acustica al fine di individuare eventuali situazioni di criticità connesse con il superamento dei limiti di immissione sonora e dei valori di attenzione, o dovute alla presenza di confini fra zone nelle quali i limiti differiscono



più di 5 dB. Nell'eventualità che si rilevino situazioni di questo tipo il Comune deve predisporre un Piano di Risanamento Acustico);

- il Piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture stradali a gestione comunale (art. 10 comma 5 della Legge 447/95 e D.M 29/11/2000) che il Comune è tenuto a redigere in quanto gestore delle infrastrutture;
- i Piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dai gestori di infrastrutture di trasporto diversi dall'Amministrazione Comunale, per le tratte ricadenti nel territorio di competenza;
- i Piani di Azione per la gestione del rumore ambientale predisposti dai Gestori delle infrastrutture di trasporto Principali (come definite dal D.L. 194/05) che interessano il territorio del Comune, per le tratte di competenza.

Inquinamento luminoso

Nel documento non è contenuto alcun riferimento all'inquinamento luminoso, per il quale il riferimento normativo è costituito dalla Legge Regionale 17/2009. La legge, che affida un ruolo centrale ai Comuni, ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale e riguarda sia l'adeguamento di impianti esistenti che la progettazione e realizzazione di nuovi impianti.

Strumento fondamentale previsto dalla Legge per la gestione delle problematiche relative all'inquinamento luminoso è il Piano dell'Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) da adottarsi da parte del Comune. Questo strumento deve essere coordinato con le previsioni del Piano.

Inquinamento Elettromagnetico

Si dovrà aver cura di verificare che gli interventi previsti dal Piano non comportino la realizzazione di nuove strutture edilizie, o di nuove destinazioni d'uso di strutture esistenti, che possano risultare incompatibili con la situazione esistente relativamente alle emissioni elettromagnetiche, con riferimento ai limiti e valori di attenzione stabiliti dalla legge per la tutela della popolazione e prevedere, in tale eventualità, la realizzazione di specifici interventi di bonifica da parte dei titolari degli impianti emittenti.

Suolo/Sottosuolo

La relazione presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS nell'analisi sullo stato dell'ambiente per la componente suolo e sottosuolo ignora totalmente l'esistenza di una carta dei suoli in scala 1:50.000 del territorio della Città metropolitana di Venezia (ARPAV e Provincia di Venezia, 2009) necessaria per un inquadramento generale delle caratteristiche dei suoli dell'area.

La relazione sottolinea inoltre che tra gli obiettivi del piano ci sono la "riqualificazione spaziale con azioni rivolte a potenziare la fruizione collettiva e a promuovere il benessere sociale" (Art. 1.1 "Obiettivi del Piano"); pare però tenuta in scarsa considerazione la possibilità di ricavare nuove aree verdi, rigenerando anche i suoli necessari alla presenza delle piante, che contribuiscono alla riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani.

Dalla relazione inoltre non si evince chiaramente se il Piano non preveda NESSUNA nuova impermeabilizzazione del suolo; a tal proposito si deve evidenziare come il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;



- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Le valutazioni espresse al paragrafo 6.2 non tengono in adeguata considerazione tali aspetti.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili (funzioni riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006).

Per questo non è possibile esprimere una valutazione mirata sull'impatto degli interventi previsti sul suolo in assenza di una più precisa quantificazione delle superfici interessate e soprattutto delle superfici che potrebbero essere oggetto di nuova occupazione.

In sintesi, nell'ipotesi che non vi sia ulteriore nuovo consumo di suolo rispetto alla situazione esistente, si esprime un parere complessivamente positivo circa l'impatto che il Piano ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che gli obiettivi proposti appaiono coerenti con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta nuove edificazioni), si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale. Si invita infine ad individuare nel Piano tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano stesso.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo."

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 15/2016

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante il Piano particolareggiato dei centri storici del Comune di Chioggia (VE).

Pratica 3155

Codice SITI NATURA 2000: IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", IT3250032 "Bosco Nordio", IT3250034 "Dune residue del Bacucco", IT3250046 "Laguna di Venezia", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270023 "Delta del Po";

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle



modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto da Davide Scarpa, Alberto Azzolina, trasmesso dal Comune di Chioggia e acquisito al prot. reg. con n. 461404 del 12/11/2015; PRESO ATTO che il Piano si compone di tre sezioni: la prima (Gli sfondi) illustra e argomenta elaborati di natura descrittiva e interpretativa dei tre principali ambiti individuati dal piano stesso (Centro storico riconosciuto, Città consolidata, Città del moderno); la seconda (I luoghi, le immagini e i modi del progetto) esplicita per le parti componenti la Città storica (Chioggia, Sottomarina, Tombola e San Francesco, Sant'Anna, Cavanella d'Adige, Località Magnasutti) obiettivi e strategie di intervento (il piano delinea degli schemi e interventi tipo da intendersi come una sorta di matrice di suggerimenti, privi comunque di cogenza diretta); la terza (Le forme e i modi dell'apparato normativo) contiene un'illustrazione generale di contenuti e forme degli elaborati prescrittivi che costituiscono parte integrante delle Norme tecniche di attuazione del Piano;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.6, 3.1.2.7, 3.1.2.8, 3.1.2.9, 3.1.2.10, 3.1.2.11, 3.1.2.12, 3.1.2.13, 3.1.2.14, 3.1.2.15, 4.1.3.3.1, 4.1.3.3.2, 4.1.3.3.3, 4.1.3.3.4.1, 4.1.3.3.4.2, 4.1.3.3.5, 4.1.3.3.6, 4.1.3.3.7, 4.1.3.3.8, 4.1.3.3.9, 4.1.3.3.10, 4.1.3.4.1, 4.1.3.4.2, 4.1.3.4.3, 4.1.3.4.4, 4.1.3.4.5, 4.1.3.4.6, 4.1.3.4.7, 4.1.3.4.8, 4.1.3.4.9, 4.1.3.4.10, 4.1.3.5.1, 4.1.3.5.2, 4.1.3.5.3, 4.1.3.5.4 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per gli articoli 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9, 2.2.1.10, 2.2.1.11, 2.2.1.12, 2.2.1.13, 2.2.1.14, 2.2.1.15, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.3.7, 2.2.3.8, 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 3.1.1.1, 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.5.1, 4.1.2.5.2, 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.2, 4.1.3.2.3, 4.1.3.2.4, 4.1.3.2.5, 4.1.3.2.6, 4.1.3.2.7, 4.1.3.2.8, 4.1.3.3, 4.1.3.3.4, 4.1.3.3.10.1, 4.1.3.3.10.2, 4.1.3.4, 4.1.3.4.4.1, 4.1.3.4.4.2, 4.1.3.5, 4.1.3.6, 4.1.3.6.1, 4.1.3.6.2, 4.1.3.6.3, 4.1.3.6.4, 4.1.3.6.5, 4.1.3.6.6, 4.1.3.7, 4.1.3.7.1, 4.1.3.7.2, 4.1.3.7.3, 4.1.3.7.4, 4.1.3.7.5, 4.1.3.7.6, 4.1.4.1, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.5.3.1, 4.1.5.3.2, 4.1.5.3.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 4.2.4.5, 4.2.4.6, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.4, 4.2.5.5, 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 delle Norme Tecniche del Piano in argomento non viene indicato alcun potenziale effetto e che pertanto non sono valutabili;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto alle seguenti alterazioni (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A03 - Mietitura - sfalcio - taglio dei prati", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "B02.04 - Rimozione di piante morti o morenti", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.05 - Ponti - Viadotti", "D03.02 - Rotte e canali di navigazione", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "F03.02.09 - Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge", "G05.08 - Chiusura di grotte, ripari e gallerie", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

PRESO ATTO che, per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi, il dominio spaziale e temporale risulta in



parte stimato in ragione di un giudizio esperto;

RITENUTO che per la realizzazione degli interventi di sistemazione a verde siano impiegati esclusivamente specie autoctone, di origine certificata, e ecologicamente coerenti con la flora locale;

CONSIDERATO che è riconosciuto il fattore "H06.02 - Inquinamento luminoso";

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento sono indicati ricadere all'esterno dei siti IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", IT3250032 "Bosco Nordio", IT3250034 "Dune residue del Bacucco", IT3250046 "Laguna di Venezia", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270023 "Delta del Po";

PRESO ATTO che nello studio non risultano coinvolte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 3919/07, n. 4240/2008 e n. 2816/09 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 1130 - Estuari, 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* - Lagune costiere, 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*), 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 2110 - Dune embrionali mobili, 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche), 2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), 2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*, 2250* - Dune costiere con *Juniperus* spp., 2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*, 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*, 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*, 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9, 2.2.1.10, 2.2.1.11, 2.2.1.12, 2.2.1.13, 2.2.1.14, 2.2.1.15, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.3.7, 2.2.3.8, 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 3.1.1.1, 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.5.1, 4.1.2.5.2, 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.2, 4.1.3.2.3, 4.1.3.2.4, 4.1.3.2.5, 4.1.3.2.6, 4.1.3.2.7, 4.1.3.2.8, 4.1.3.3, 4.1.3.3.4, 4.1.3.3.10.1, 4.1.3.3.10.2, 4.1.3.4, 4.1.3.4.4.1, 4.1.3.4.4.2, 4.1.3.5, 4.1.3.6, 4.1.3.6.1, 4.1.3.6.2, 4.1.3.6.3, 4.1.3.6.4, 4.1.3.6.5, 4.1.3.6.6, 4.1.3.7, 4.1.3.7.1, 4.1.3.7.2, 4.1.3.7.3, 4.1.3.7.4, 4.1.3.7.5, 4.1.3.7.6, 4.1.4.1, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.5.3.1, 4.1.5.3.2, 4.1.5.3.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 4.2.4.5, 4.2.4.6, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.4, 4.2.5.5, 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Apus apus*, *Bufo viridis*, *Egretta garzetta*, *Hierophis viridiflavus*, *Hypsugo savii*, *Larus melanocephalus*, *Lycaena dispar*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Spiranthes aestivalis*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Salicornia veneta*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Centrostephanus longispinus*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*,



Alcedo atthis, Coracias garrulus, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata, Monachus monachus, Tursiops truncatus;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "22420 - Pioppeti in coltura", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31161 - Bosco costiero dei suoli idrici", "31162 - Lecceta", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Quercio carpineto planiziale", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32130 - Pascoli diversi", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "41200 - Ambienti umidi lacuali", "42130 - Barene", "42140 - Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti (zone umide costiere)", "42310 - Velme lagunari", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "51240 - Bacini con prevalente altra destinazione produttiva", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea", "52200 - Mari e Oceani" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9, 2.2.1.10, 2.2.1.11, 2.2.1.12, 2.2.1.13, 2.2.1.14, 2.2.1.15, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.3.7, 2.2.3.8, 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 3.1.1.1, 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.5.1, 4.1.2.5.2, 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.2, 4.1.3.2.3, 4.1.3.2.4, 4.1.3.2.5, 4.1.3.2.6, 4.1.3.2.7, 4.1.3.2.8, 4.1.3.3, 4.1.3.3.4, 4.1.3.3.10.1, 4.1.3.3.10.2, 4.1.3.4, 4.1.3.4.4.1, 4.1.3.4.4.2, 4.1.3.5, 4.1.3.6, 4.1.3.6.1, 4.1.3.6.2, 4.1.3.6.3, 4.1.3.6.4, 4.1.3.6.5, 4.1.3.6.6, 4.1.3.7, 4.1.3.7.1, 4.1.3.7.2, 4.1.3.7.3, 4.1.3.7.4, 4.1.3.7.5, 4.1.3.7.6, 4.1.4.1, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.5.3.1, 4.1.5.3.2, 4.1.5.3.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 4.2.4.5, 4.2.4.6, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.4, 4.2.5.5, 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il



ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla alle DD.G.R. n. 3919/07, n. 4240/2008 e n. 2816/09, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le Norme Tecniche prevedono al capo 3.1.2 interventi relativi alla viabilità e alla mobilità;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;



- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.6, 3.1.2.7, 3.1.2.8, 3.1.2.9, 3.1.2.10, 3.1.2.11, 3.1.2.12, 3.1.2.13, 3.1.2.14, 3.1.2.15, 4.1.3.3.1, 4.1.3.3.2, 4.1.3.3.3, 4.1.3.3.4.1, 4.1.3.3.4.2, 4.1.3.3.5, 4.1.3.3.6, 4.1.3.3.7, 4.1.3.3.8, 4.1.3.3.9, 4.1.3.3.10, 4.1.3.4.1, 4.1.3.4.2, 4.1.3.4.3, 4.1.3.4.4, 4.1.3.4.5, 4.1.3.4.6, 4.1.3.4.7, 4.1.3.4.8, 4.1.3.4.9, 4.1.3.4.10, 4.1.3.5.1, 4.1.3.5.2, 4.1.3.5.3, 4.1.3.5.4 e separatamente agli articoli 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9, 2.2.1.10, 2.2.1.11, 2.2.1.12, 2.2.1.13, 2.2.1.14, 2.2.1.15, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.3.7, 2.2.3.8, 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 3.1.1.1, 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.5.1, 4.1.2.5.2, 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.2, 4.1.3.2.3, 4.1.3.2.4, 4.1.3.2.5, 4.1.3.2.6, 4.1.3.2.7, 4.1.3.2.8, 4.1.3.3, 4.1.3.3.4, 4.1.3.3.10.1, 4.1.3.3.10.2, 4.1.3.4, 4.1.3.4.4.1, 4.1.3.4.4.2, 4.1.3.5, 4.1.3.6, 4.1.3.6.1, 4.1.3.6.2, 4.1.3.6.3, 4.1.3.6.4, 4.1.3.6.5, 4.1.3.6.6, 4.1.3.7, 4.1.3.7.1, 4.1.3.7.2, 4.1.3.7.3, 4.1.3.7.4, 4.1.3.7.5, 4.1.3.7.6, 4.1.4.1, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.5.3.1, 4.1.5.3.2, 4.1.5.3.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 4.2.4.5, 4.2.4.6, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3, 4.2.5.4, 4.2.5.5, 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;



2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da

